

## TORNATA DEL 4 APRILE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO.** *Relazione sopra una petizione presentata dal municipio di Cagliari concernente la interpretazione della legge elettorale politica — Obbiezioni del deputato Pescatore, e risposte del relatore Crosa e del ministro dell'interno — Osservazioni dei deputati Fara-Forni ed Asproni, e repliche del ministro — Osservazioni dei deputati Ara, Bottone, Tola, Sineo, Di Revel e del presidente del Consiglio — Ordine del giorno motivato del deputato Guglianetti — Opposizioni dei ministri dell'interno e delle finanze — Osservazioni del deputato Valerio, e spiegazioni del deputato Di Revel sulla legge elettorale — Proposta del deputato Pescatore oppugnata dal ministro dell'interno ed appoggiata dal deputato Asproni — È rigettata — Approvazione dell'invio al Ministero della petizione, nei termini proposti dalla Commissione — Presentazione di un progetto di legge del ministro delle finanze per un credito supplementario destinato alla costruzione di una linea telegrafica da Alessandria a Novara.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di petizioni.

5370. Bruno G. presenta alcune proposte per ottenere l'impresa del nuovo servizio delle regie corriere che il Governo intende stabilire da Genova a Lucca.

5371. 40 cittadini di Castelsardo (Sardegna) riproducono la petizione segnata col numero 5263, diretta ad ottenere mantenuta in Sassari una classe del magistrato d'Appello.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il processo verbale dell'ultima seduta.

(È approvato.)

### **DISCUSSIONE SOPRA UNA PETIZIONE DEL MUNICIPIO DI CAGLIARI CONCERNENTE LA LEGGE ELETTORALE POLITICA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la relazione di una petizione del Consiglio comunale di Cagliari.

L'onorevole relatore ha la parola.

**CROSA**, relatore. Colla petizione che porta il n° 5229, ma più diffusamente, e con ricco corredo di osservazioni con altra segnata al n° 5325, il municipio di Cagliari espone come in sua seduta comunale del 7 testè scorso dicembre, dietro relazione del signor consigliere Massa Filippo, deliberasse di porgere richiami alla Camera elettiva, tendenti a che nell'isola di Sardegna fosse eseguita la legge elettorale politica secondo l'interpretazione data dalla circolare del 25 marzo 1848 del signor intendente generale di quella parte del regno, e non dietro il letterale disposto degli articoli 110 e 115 della legge del 17 marzo 1848, come dietro le ultime disposizioni dell'autorità amministrativa si sarebbe operato; chiede in secondo luogo che le elezioni si operino per mandamento, e non per provincia, onde liberare gli elettori dalle spese e dagli incomodi inevitabili a chi concorre alle votazioni; infine che per a tempo non si possano trasportare gli elettori dalla lista di un collegio a quella d'un altro nel corso della Legislatura.

La Commissione vostra, o signori, alla lettura di sì rilevante documento si occupò naturalmente della triplice questione che le conclusioni di esso sottopongono al Parlamento.

Trattasi nella prima di conoscere dell'applicazione della legge elettorale e per giunta dell'interpretazione d'essa.

Nella seconda e terza, di modificazioni alla legge, e segnatamente al primo alinea del numero 114.

Stabiliti in tal modo i punti di questione, è naturale che i vostri commissari abbiano recato la più scrupolosa disamina ai titoli di gravame, che il municipio petente allega avere colpiti, non solo i suoi amministrati, ma altresì tutta l'isola di Sardegna, e primieramente osservò se non fosse il caso che prima d'ogni cosa non avessero dovuto i cittadini che si credevano lesi dalle cancellazioni operate nelle liste elettorali ricorrere ai mezzi di richiamo che dà il capo 2° della suenunciata legge, tanto in via amministrativa che in via d'appello. Quando la Commissione si fosse fermata su questo terreno, facile sarebbe stata la soluzione, perchè nessuna di queste pratiche consta dalla petizione che si sia eseguita dai cittadini dell'isola; ma di ben più alte considerazioni si preoccupò, giacchè vide che quivi non si trattava sostanzialmente di giudicare se questo o quell'altro fosse stato bene o male cancellato dalle liste, ma bensì di due principii legislativi costituenti le più generali basi del diritto elettorale, il censo cioè ed il valore locativo.

Ridotta la questione a questi termini, vale a dire d'interpretazione della legge; uopo è, o signori, che vi vengano sottoposte le varie disposizioni legislative, onde dal confronto di esse voi portiate il vostro autorevole giudizio sopra un punto sì delicato della legge che governa le nostre libere istituzioni.

Ognuno di voi conosce il n° 4 dell'articolo 1 della legge elettorale dal quale per la terraferma è prescritto il censo come uno dei principii costituenti il diritto d'elettore, nonchè l'articolo 5 il quale dà questo diritto ad alcune capacità indipendentemente affatto da qualsiasi censo; l'articolo 4, che ammette altra frazione di cittadini con diminuzione di censo; l'articolo 5 ed 8 che determinano le basi della pigione per coloro che non sono compresi nelle liste dei censisti o che non vogliono approfittarne.